

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

Regolamento interno di contabilità e tesoreria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa,
visto l'art. 24, comma 3, L. 247/2012, che prevede che gli Ordini Circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, [...] dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, [...] finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti;

visto l'art. 1, paragrafo 9, terzo comma della Direttiva CE 2004/18, che stabilisce che un ente costituisce un organismo pubblico soggetto alle disposizioni della direttiva allorché ricorrano, cumulativamente tre condizioni: - che tale ente sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (lett. a), che esso sia dotato di personalità giuridica (lett. b), e che la sua attività sia finanziata, in modo maggioritario dall'autorità pubblica, oppure che la sua gestione sia soggetta al controllo di quest'ultima, oppure ancora che più della metà dei membri del suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia designata dall'autorità pubblica (lett. c);

vista la sentenza 21226/2011 della Cassazione, che ha ritenuto "incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficino di alcun contributo pubblico", sicché "non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione al semplice fine di accertare la rispondenza tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti";

vista la sentenza n. 199/2013, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale del Veneto, ha negato la propria giurisdizione in materia di c.d. danno erariale per quanto attiene agli ordini professionali, e richiamata

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

l'ampia motivazione del provvedimento, per il quale "l'evoluzione della giurisdizione contabile in senso sempre più marcatamente oggettivo, caratterizzata dalla non esaustività del rapporto di servizio quale presupposto per l'incardinamento della giurisdizione contabile e dalla sostituzione di detto criterio di collegamento con quello oggettivo della natura pubblica delle risorse finanziarie utilizzate, se da un lato ha comportato l'estensione della potestas iudicandi a fattispecie prima escluse in base al rigoroso criterio soggettivo della natura pubblica dell'agente (si pensi ai privati destinatari di fondi pubblici mal gestiti o distratti per altri scopi), dall'altro non può non comportare, a contrariis e per coerenza, il disconoscimento della giurisdizione contabile a favore della giurisdizione ordinaria in casi in cui, pur a fronte della natura e delle finalità pubbliche dell'ente, manchino risorse pubbliche da gestire";

ritenuto che l'art. 24 della L. 247/2012 attribuisce all'Ordine degli Avvocati autonomia regolamentare;

ritenuto inapplicabile il D.L. 16/2012 (convertito con modifiche con la L. 44/2012),

con delibera in data 15 gennaio 2014

ha approvato, ai sensi dell'art. 29 L. 247/2012 il seguente Regolamento.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Ambito applicativo

1.1 Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione (c.d. bilancio consuntivo), indicando un sistema di scritture contabili e di rilevazioni finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto dei principi di veridicità, efficienza e trasparenza.

1.2 Entro il mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, è convocata l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

Articolo 2 – Principi contabili

2.1 Alla contabilità dell'Ordine degli Avvocati non si applicano le disposizioni della L. 21 marzo 1958, n. 259, la L. 14 gennaio 1994 n. 20, la L. n. 94/1997, la L. 196/2009, il D.Lgs 91/2011 ed il D.L. 16/2012, convertito con modifiche con la L. 44/2012 né il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97, ed ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.

2.2 Le operazioni contabili effettuate dal Consiglio dell'ordine dovranno essere registrate in scritture cronologiche e sistematiche, tenute sulla base di criteri di compiutezza ed analiticità che consentano di rappresentare in ogni periodo dell'anno ed in un apposito documento annuale la situazione finanziaria, in conformità al presente regolamento ed alle successive modifiche nonché a quelli eventualmente emanati dal CNF.

Tutte le entrate e le uscite debbono essere iscritte in bilancio, senza alcuna compensazione tra le poste.

I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale Forense dovranno essere imputati nei capitoli di entrata e di uscita, accesi tra le partite di giro.

E' vietata ogni gestione fuori bilancio.

Articolo 3 – Provvedimenti di gestione delle risorse

3.1 Ai fini del presente Regolamento, i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione ed alla attuazione dei provvedimenti di gestione sono: il Consiglio, per gli atti ed i provvedimenti di programmazione ed indirizzo, e il Consigliere Tesoriere per quanto concerne l'attività gestionale.

3.2 Il Consigliere Tesoriere redige ogni anno i progetti di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio ed alla approvazione dell'Assemblea.

TITOLO II

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

Bilancio di previsione

Articolo 4 – *Principi informativi per la gestione e la formazione del bilancio di previsione*

4.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno; esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

4.2 La gestione finanziaria si svolge sulle indicazioni del bilancio di previsione predisposto dal Consigliere Tesoriere, deliberato dal Consiglio entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine previsto da apposita delibera del Consiglio dell'Ordine.

4.3 Il bilancio di previsione è sottoposto all'esame del Consiglio ed alla approvazione dell'Assemblea ed è accompagnato dalla relazione del Consigliere Tesoriere e dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto e, a tal fine, lo schema del bilancio di previsione, è depositato presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 5 giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli Iscritti che dovrà provvedere alla sua approvazione.

4.4 Il Bilancio di previsione è formulato in termini di competenza ed è strutturato in conti di entrata ed uscita (*Categorie*), definiti dal Consiglio su proposta del Consigliere Tesoriere.

4.5 Costituisce allegato al bilancio la relazione del Consigliere Tesoriere.

4.6 Il Bilancio di previsione annuale non ha carattere autorizzatorio ma indicativo ed è redatto in base a criteri di prudenza.

Articolo 5 – *Classificazione delle entrate e delle uscite*

5.1 Il Bilancio preventivo indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di effettuare nello stesso esercizio suddivise in conti di entrata e di uscita (*Categorie*).

5.2 Le *Categorie* possono essere classificate ulteriormente per sottocategorie a seconda della necessità della gestione. La classificazione in categorie e sottocategorie a seconda dell'oggetto viene stabilita nel numero e nella denominazione dal Consigliere Tesoriere ai fini della gestione e della

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

rendicontazione. E' affidato al Consigliere Tesoriere il compito di effettuare modifiche all'articolazione in sottocategorie secondo le necessità della gestione.

TITOLO III

Il rendiconto della gestione

Articolo 6 – Il Rendiconto di gestione

6.1 Le risultanze della gestione dell'esercizio sono riassunte e dimostrate nel Rendiconto di gestione, cui è allegata la Relazione sulla gestione del Consigliere Tesoriere.

6.2 Lo schema del rendiconto è depositato presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno cinque giorni prima della convocazione della Assemblea degli Iscritti che dovrà provvedere alla sua approvazione.

6.2 Il Rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il mese di gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, salvo diverso termine previsto da apposita delibera del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 7 – Classificazione delle entrate e delle uscite

7.1 Il Rendiconto comprende l'esposizione della gestione delle entrate e delle uscite, specificate per categorie e sottocategorie come nel bilancio preventivo, evidenziando le somme riscosse e quelle pagate.

7.2 Il Rendiconto deve altresì indicare le disponibilità finanziarie al 31 dicembre di ogni anno, con indicazione del saldo iniziale di cassa e di banca, con la somma delle entrate e delle uscite nel periodo ed il saldo di fine esercizio.

7.3 Il Rendiconto generale è accompagnato dalla relazione del Consigliere Tesoriere sull'andamento della gestione. In detta relazione si pongono in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti dall'Ente.

TITOLO IV

Attività negoziale

Articolo 8 – Disposizioni generali

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

8.1 Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi del Consiglio dell'Ordine, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, le modalità essenziali del contratto sono di competenza del Consiglio dell'Ordine. Alla stipula dei contratti provvede il Presidente o il Tesoriere o il Consigliere all'uopo delegato, secondo la specifica competenza e previa delibera del Consiglio stesso.

8.2 Si considerano ordinari gli impegni di spesa uguali o inferiori ad euro 500,00, ai quali il Tesoriere o il Presidente possono provvedere anche in assenza di apposita delibera, ovvero i pagamenti di qualunque importo eseguiti in virtù di contratti ad esecuzione continuata già deliberati in precedenza. Qualunque impegno di spesa superiore alla somma sopra indicata, dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Ordine.

8.3 Per acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 20.000,00, sarà necessario acquisire preventivi di spesa da almeno tre soggetti. La scelta sarà effettuata dal Consiglio in base ai seguenti criteri: qualità della prestazione e/o del bene, modalità e termini di esecuzione, prezzo.

TITOLO V

Scritture e registrazioni contabili

Articolo 9 – Le scritture contabili

9.1 Le scritture contabili del Consiglio dell'Ordine seguono le scritture di cassa.

9.2 Le scritture relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun pagamento di spesa, il totale preventivato e pagato a fine esercizio; lo stesso dicasi per le riscossioni.

9.3 Le scritture contabili devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno, nonché la consistenza del patrimonio alla fine dell'esercizio ed il relativo risultato di gestione.

9.4 Per la tenuta delle scritture contabili l'Ordine può avvalersi di consulenti esterni.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

9.5

Articolo 10 – *Le registrazioni contabili*

10.1 Il Consiglio dell'Ordine dovrà tenere le seguenti scritture:

- a)** un partitario dei movimenti contabili per conto di spesa;
- b)** un partitario dei movimenti contabili per conto di entrata;
- c)** il giornale cronologico di tutte le operazioni di esercizio.

TITOLO VI

Quote associative e riscossione

Articolo 11 – *Quote associative*

11.1 Il Consiglio dell'Ordine determina, ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L. 247/12:

a) il contributo annuale o eventuali contributi straordinari dovuti dagli iscritti a ciascun albo, registro o elenco;

b) i contributi per l'iscrizione negli albi, nei registri, negli elenchi, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio del bilancio del Consiglio.

11.2 Il Consiglio può prevedere importi diversi a seconda della anzianità di iscrizione all'Albo, della iscrizione nell'Albo Speciale dei Cassazionisti e, analogamente, distinguere tra Praticanti semplici e Praticanti abilitati al patrocinio ai sensi dell'art. 8, R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 attualmente ancora in vigore.

Articolo 12 – *Riscossione delle quote*

12.1 Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi associativi di cui alla lettera *a)* dell'art. 10, L. 247/2012 e di quelli dovuti al CNF secondo modalità e nei termini stabiliti con propria delibera, eventualmente anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza, ovvero mediante versamenti eseguiti dagli iscritti presso l'Istituto di credito

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

indicato, che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso, o per il tramite di concessionari.

12.2 Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione delle quote arretrate nei termini e con le modalità che adotterà con propria delibera nel rispetto della legge professionale e delle norme attuative, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per gli anni precedenti. Le spese e gli oneri di riscossione verranno posti a carico dei singoli associati che hanno reso necessario il ricorso alla procedura di riscossione.

12.3 Ai sensi dell'art. 29, 6 della L. 247/12 coloro che non adempiono al versamento sono sospesi dall'esercizio della professione, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'Ordine con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento con delibera assunta dal Consiglio alla prima adunanza successiva alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

12.4 Solo in casi eccezionali, ad istanza dell'interessato che avrà l'onere di allegarne e comprovarne le ragioni, il Consiglio dell'ordine può concedere dilazioni nel pagamento delle quote associative.

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera in data 15 gennaio 2014.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nell'Albo e nel sito dell'Ordine ed entrerà in vigore il 31 gennaio 2014